



CITTA' DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera



Città di Francesco Lomonaco

www.comune.montalbano.mt.it

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

(delibera n. 40 del Consiglio Comunale del 17.12.2013)

Art. 1
Fonti normative

Le disposizioni contenute nel presente regolamento trovano il loro fondamento giuridico nell'art. 6, comma 1, della legge n. 142 dell'8 giugno 1990, sull'ordinamento delle autonomie locali, allo scopo di valorizzare e sostenere le libere forme associative e l'organizzazione del volontariato sociale.

Art.2
Contenuto

Il Comune di Montalbano Jonico, con il presente regolamento, provvede all'istituzione dell'Albo delle Associazioni operanti nell'ambito del territorio comunale e disciplina l'accesso delle medesime alle strutture nonché la possibilità di ottenerne la gestione diretta e/o convenzionata nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 3
Associazioni

Ai fini del presente regolamento è considerata forma associativa ogni organismo liberamente costituito allo scopo di perseguire finalità varie, coerenti con i principi sanciti nello statuto comunale e apprezzabili sotto il profilo del pubblico interesse, quali quelle scolastiche, culturali, religiose, assistenziali, scientifiche, artistiche, sanitarie, sociali, ricreative, sportive, turistiche, economiche e delle attività produttive e professionali, di salvaguardia dell'ambiente.

Le Associazioni di cui al 1° comma, possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata all'effettivo perseguimento delle loro finalità.

Nell'atto costitutivo e nello Statuto, oltre a quanto previsto dal codice civile per le diverse forme giuridiche delle Associazioni, devono essere rilevabili l'assenza di fini di lucro, la democraticità dell'organismo, l'elettività delle cariche sociali, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dai soci aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti, l'osservanza delle norme sulla pubblicità.

Art.4
Istituzione dell'Albo

E' istituito l'Albo delle Associazioni operanti in ambito che coincide con il territorio comunale di Montalbano Jonico, in possesso dei requisiti di quelli indicati all'art. 3 del presente regolamento, e costituite da almeno un anno rispetto alla data della domanda di iscrizione.

Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici o le associazioni che hanno partecipato a competizioni elettorali con proprie liste.

L'Albo si articola in tre sezioni: 1) Cultura; 2) Sport; 3) Ambiente.

Art.5
Iscrizione all'Albo

L'iscrizione all'Albo avviene, con deliberazione della Giunta Comunale

Il procedimento per l'iscrizione all'Albo consta delle seguenti operazioni:

- a) istanza documentata dell'Associazione;
- b) istruttoria del funzionario comunale responsabile;
- c) adozione del provvedimento da parte della Giunta.

Il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso è stabilito in giorni 60 decorrenti dalla data della istanza, fatte salve le modalità ed i termini di proroga previsti dal regolamento comunale di attuazione della legge n. 241/1990.

Il termine, di cui al precedente comma è comunque sospeso in casi di richiesta di integrazione della documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi richiesti.

Art. 6

Istanza

L'istanza di iscrizione all'Albo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione, deve contenere:

- a) le generalità complete del firmatario, con l'indicazione della carica rivestita;
- b) la esatta denominazione dell'Associazione e le precipue finalità della stessa;
- c) la data di costituzione;
- d) il numero dei soci o degli iscritti;
- e) l'ubicazione della sede;
- f) le notizie sulle modalità osservate per la elezione alle cariche sociali in atto;
- g) l'indicazione del patrimonio in uso, dei beni mobili posseduti e dei contributi ricevuti; h).l'indicazione della sezione dell'albo in cui l'associazione intende essere inserita.

L'associazione può essere iscritta in una sola sezione dell'Albo, in riferimento alle proprie finalità statutarie.

All'interno devono essere allegati:

- A) copia dello Statuto e dell'atto di costituzione dell'Associazione;
- B) relazione illustrativa delle attività svolte e di quelle programmate.

Le associazioni che intendono godere delle prerogative di cui ai punti 4), 5), 6) e 7) del successivo art. 8, devono presentare unitamente all'istanza i seguenti allegati:

- Copie bilanci preventivo e consuntivo approvati nell'ultimo anno precedente alla presentazione della istanza

Art. 7

Istruttoria e provvedimento finale

L'istruttoria del procedimento, a cura del funzionario responsabile dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti, si effettua nei seguenti termini:

- a) valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'Associazione, dei requisiti di legittimazione e di ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'iscrizione all'Albo;
- b) accertamento d'ufficio dei fatti e delle circostanze dichiarati nella domanda, chiedendo, a tale scopo, anche eventuali dichiarazioni integrative e/o rettificative, ovvero ordinando l'eventuale esibizione di documenti probatori;
- c) redazione di relazione propositiva di accoglimento o di reiezione della domanda, mediante predisposizione di schema di provvedimento di Giunta, fornito dei prescritti pareri di regolarità ex art. 53 della legge n. 142/1990;
- d) comunicazione, ai sensi della legge n. 241/1990, del provvedimento adottato dalla Giunta Comunale, completo delle motivazioni a base delle eventuali determinazioni negative.

Il rigetto della domanda di iscrizione all'Albo va comunicato a cura del funzionario preposto, come innanzi precisato alla lett. d), entro 10 gg. dalla data di adozione del relativo provvedimento.

Avverso tale deliberazione, l'Associazione può presentare ricorso entro 30 gg. dalla data della comunicazione di rigetto. La Giunta Comunale decide, quindi, in via definitiva nel termine di 60 gg. dalla data del ricorso.

Art.8

Prerogative delle Associazioni iscritte all'Albo

Le Associazioni iscritte all'apposito Albo comunale, a seguito della procedura di cui ai precedenti articoli, godono delle seguenti prerogative riconosciute dal Comune di Montalbano Jonico ed il cui esercizio è disciplinato nelle disposizioni di cui appresso:

- 1) diritto al Patrocinio gratuito;
- 2) diritto di accesso alle strutture ed ai servizi comunali, secondo le modalità indicate all'art. 10;
- 3) diritto ad essere consultate in occasione dell'adozione di provvedimenti a carattere generale, relativi a materie connesse alle finalità statutarie, mediante la partecipazione di propri rappresentanti quali componenti delle Consulte, istituite ai sensi dell'art. 13 del vigente statuto del Comune di Montalbano Jonico;
- 4) diritto ad ottenere il patrocinio del Comune e, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le norme regolamentari disposte in osservanza dell'art. 12 della legge n. 241/1990, gli interventi, gli incentivi ed i contributi finanziari adeguati, in occasione della promozione di iniziative socialmente rilevanti, secondo le

modalità indicate all'art. 10;

5) diritto ad ottenere la gestione diretta e/o convenzionale di strutture e attrezzature comunali scolastiche, assistenziali, sportive ecc. per le attività promozionali rispondenti alle finalità statutarie, secondo le modalità indicate all'art. 10;

6) diritto ad ottenere il sostegno finanziario del Comune nella realizzazione di progetti finalizzati a rendere servizi nell'interesse della comunità cittadina, in particolare per il mondo giovanile, secondo i programmi e gli obiettivi del Settore comunale per le politiche sociali;

6 bis) diritto a gestire o fornire servizi all'Ente o ai cittadini purché tali servizi siano offerti con certezza per l'Ente di maggiore convenienza;

7) Diritto ad ottenere, compatibilmente con le vigenti disposizioni di legge in materia e con le norme di indirizzo emanate in proposito dal Consiglio, l'uso di locali di proprietà comunale per le sedi associative, previa verifica della disponibilità e determinazione dei criteri di assegnazione;

Le prerogative indicate ai punti 4), 5), 6), 6bis e 7) del presente articolo possono essere riconosciute dal Comune soltanto alle Associazioni che hanno allegato all'istanza l'apposita documentazione prescritta dall'art. 6.

Art. 9

Adempimenti delle Associazioni iscritte all'Albo

Le Associazioni una volta iscritte all'Albo di cui all'art. 5, devono trasmettere annualmente all'Amministrazione comunale la relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno precedente.

Le Associazioni che intendono godere delle prerogative di cui ai punti 4), 5), 6). 6bis e 7 del precedente art. 8, devono trasmettere annualmente:

copie dei bilanci preventivo e consuntivo;

Relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno precedente;

Gli adempimenti di cui innanzi devono essere effettuati entro il 30 giugno di ciascun anno.

In caso di mancato adempimento di quanto sopra, ed a seguito di contestazione di inadempienza e/o di eventuale concessione di proroga non superiore a 90 giorni, l'Amministrazione procede alla cancellazione delle Associazioni inadempienti, con provvedimento della Giunta Comunale.

La cancellazione viene disposta dalla Giunta, oltre che nell'ipotesi sopra menzionata, anche quando, su segnalazione degli associati, vengono accertate preesistenti violazioni dello Statuto, nonché per il venir meno delle altre condizioni previste nei precedenti artt. 3 e 5.

Art.10

Modalità di accesso alle strutture e servizio Patrimonio comunale

Le modalità di accesso alle strutture ed ai servizi, quando non richiedono particolari impegni finanziari e disposizioni da parte della Giunta, sono concordate direttamente dai rappresentanti delle Associazioni ed i funzionari responsabili delle strutture e dei servizi, ai fini della gestione dei medesimi, e sono sottoscritte congiuntamente in apposito verbale.

Le strutture e i beni temporaneamente messi a disposizione dal Comune devono, comunque, essere utilizzati esclusivamente per le finalità associative per cui sono stati concessi e, quindi, restituiti al Comune nello stesso stato di conservazione in cui sono stati consegnati. Il Comune rimane esonerato da ogni responsabilità conseguente alla fruizione concessa, né possono gravare sul medesimo eventuali oneri di conduzione di gestione ovvero di ripristino.

In occasione della promozione di iniziative pubbliche, convegni, mostre, manifestazioni, ecc., le Associazioni iscritte all'Albo possono chiedere il patrocinio del Comune, sulla concessione del quale si esprime la conferenza dei Capigruppo, in osservanza degli indirizzi dati dalla Giunta comunale, nel rispetto dei criteri e delle modalità previste nell'apposito regolamento, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990.

Art. 11
Titolarità degli interessi diffusi

Alle Associazioni iscritte all'Albo, in quanto portatrici di interessi diffusi, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge n. 241 del 7 agosto 1990.

Ai fini indicati nel precedente comma, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle Associazioni che hanno, perciò, titolo a godere del sostegno e della consulenza degli uffici comunali, in relazione alla elaborazione di progetti e programmi di rilevanza sociale.

Art. 12
Forme di partecipazione e rapporti istituzionali

Le Associazioni iscritte all'Albo, possono essere invitate, anche singolarmente, dall'Amministrazione Comunale ad esprimere direttamente i propri pareri in forma scritta, in occasione dell'adozione di provvedimenti di carattere generale e di programmi relativi a materie attinenti gli scopi statutari. In tal caso, gli anzidetti pareri devono essere allegati alle proposte deliberative, ma non hanno carattere vincolante per gli Organi competenti ad adottare i provvedimenti.

Le Associazioni iscritte all'Albo, possono esprimere istanze, proposte e pareri all'Amministrazione Comunale sulle materie connesse alle proprie finalità statutarie, anche mediante forme di coordinamento liberamente scelte, con le quali si siano auto-organizzate per settori di attività, in modo da assicurare organicità di espressione alla partecipazione di base, che consenta alla Amministrazione di disporre di una visione complessiva delle istanze e degli interessi della comunità locale.

Art. 13
Forum

L'Amministrazione Comunale, infine, allo Scopo di favorire un rapporto diretto di partecipazione dei cittadini alla vita delle Istituzioni, con l'effettivo intervento nelle scelte e nelle iniziative d'interesse generale, organizza e convoca riunioni pubbliche, o "forum" dei cittadini, o delle Associazioni iscritte all'Albo, per trattare specifici temi di particolare rilevanza, o con ricorrenza periodica, realizzando in tal modo la più ampia reciproca informazione per il concorso effettivo e diretto della comunità nell'esercizio delle funzioni degli organi elettivi.

=====